

**ACCORDO TRA L'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO E LA REGIONE LAZIO**

**PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI RIFERIBILI AL
PROGRAMMA DI INTERVENTI A COFINANZIAMENTO FEG**

ALMAVIVA CONTACT SPA

VISTO il Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 01/01/2014 al 31/12/2020 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1927/2006;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il D. Lgs. del 14 settembre 2015, n. 150 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 221 del 23 settembre 2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ed in particolare l’art. 4 “Istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro”;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016 concernente l’individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il D. Lgs. del 24 settembre 2016, n. 185 e s.m.i., che prevede la possibilità di utilizzare una quota di riserva, fino a un massimo del 50 per cento delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga, per le politiche attive per il lavoro a titolarità regionale, nonché le successive circolari esplicative, adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’INPS;

VISTI l’art. 25 della legge 845/78 e l’art. 9 della legge 236/93 concernenti il Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 227 del 04/05/2017 che approva il “Progetto Almamviva” a favore dei lavoratori licenziati dalla Società Almamviva Contact SpA, sede di Roma;

VISTA la nota prot. n. 225624 del 04/05/2017 con la quale la Regione Lazio trasmette all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro la DGR n. 227/2017 del 04/05/2017, nonché la proposta di domanda di contributo finanziario FEG "Almaviva Contact Spa" e il relativo piano finanziario;

TENUTO CONTO delle operazioni di verifica preliminare svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro sulla proposta di domanda sopra citata, circa la completezza rispetto ai requisiti indicati all'art. 8 del Reg. (UE) n. 1309/2013 nonché la correttezza formale della stessa;

VISTA la domanda di accesso al FEG "Almaviva Contact Spa" presentata dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro alla Commissione europea - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, per il tramite del sistema SFC2014 in data 09/05/2017;

TENUTO CONTO del Sistema di Gestione e Controllo FEG Italia trasmesso alla Commissione europea con nota prot. n. 40/0002218 del 29/09/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

TENUTO CONTO, altresì, dei Manuali operativi del FEG Italia trasmessi alla Commissione europea con nota prot. n. 40/0005840 del 26/10/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

RITENUTO di dover disciplinare i rapporti tra l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la Regione Lazio per l'attuazione coordinata della domanda di accesso al FEG Almaviva Contact Spa;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE CHE

Art. 1

Oggetto

Con il presente accordo vengono disciplinati i rapporti tra la competente Autorità nazionale di gestione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito "Anpal"), e la Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito "OI"), in merito alla domanda di accesso al FEG Almaviva Contact Spa, il cui costo totale ammonta ad euro 5.578.950,00, di cui euro 3.347.370,00 a carico del FEG ed euro 2.231.580,00 a carico del cofinanziamento nazionale (Stato e Regione).

Il pacchetto di misure previsto da domanda prevede:

- Orientamento individuale, scouting della domanda, servizio di supporto all'autoimpiego, incentivo per l'avvio di nuove imprese, formazione e riqualificazione professionale, indennità per la mobilità territoriale, misure di conciliazione e attività di assistenza tecnica, a titolarità regionale, per un totale di euro 3.592.450,00 (di cui euro 2.155.470,00 a carico del FEG);
- assegno di ricollocazione e attività di assistenza tecnica, a titolarità dell'Anpal, per un totale di euro 1.986.500,00 (di cui euro 1.191.900,00 a carico del FEG).

La quota parte del costo totale complessivo relativa alle misure di assistenza tecnica è pari a euro 223.000,00 così ripartita:

- euro 111.500,00 per la Regione Lazio, di cui euro 66.900,00 a carico del FEG;
- euro 111.500,00 per l'Anpal, di cui euro 66.900,00 a carico del FEG.

Nell'attuazione del presente accordo le Amministrazioni coinvolte cooperano paritariamente al pieno successo delle iniziative, nello spirito di partenariato e leale collaborazione.

Art. 2

Compiti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

Sono in **capo alle sotto indicate Autorità** i seguenti compiti:

Autorità di Gestione - AdG:

1. Riceve ed esamina la proposta di domanda di contributo a valere sul FEG inoltrata dalla Regione Lazio - OI. Nello specifico, esegue un controllo sulla correttezza formale e sui requisiti previsti per l'accesso al FEG di cui al Regolamento (UE) n. 1309/2013 citato in premessa, sulla base della documentazione presentata dall'OI e delle informazioni acquisite nel corso di incontri o scambi effettuati su richiesta dell'AdG e/o dell'OI. Al termine di questa fase, la domanda viene inoltrata dall'AdG alla Commissione europea per le valutazioni di competenza al fine della concessione del contributo richiesto;
2. Per tutta la durata delle attività e fino alla rendicontazione finale delle spese sostenute da parte dell'OI, l'AdG monitora l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, acquisendo trimestralmente i relativi dati attraverso procedure informatizzate. L'AdG cura la tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti verso l'OI e le altre Autorità nazionali ed organizza riunioni con l'OI finalizzate al confronto ed all'accompagnamento durante la fase attuativa;
3. Prende regolare visione dei rapporti di controllo e audit elaborati dalle Autorità nazionali al fine di adottare, se necessario, eventuali appropriate misure preventive e/o correttive;
4. Nella fase di chiusura delle attività, l'AdG opera un controllo sull'attuazione complessiva delle misure mediante l'esame della rendicontazione predisposta dall'OI, verificandone la correttezza formale, la coerenza dei dati anche con il sistema di monitoraggio e la rispondenza ai principi di sana gestione finanziaria. Nel caso di informazioni carenti, vengono richieste integrazioni e/o rettifiche della documentazione inoltrata;
5. Procede all'inoltro della documentazione di rendicontazione all'Autorità di Certificazione per i successivi controlli di competenza;
6. Entro 6 mesi dalla conclusione dell'intervento, invia alla Commissione europea i documenti relativi alla chiusura delle attività finanziate mediante il Sistema SFC2014. In particolare, assicura la

trasmissione della relazione sull'esecuzione del contributo finanziario, del piano finanziario consuntivo e del riepilogo delle informazioni sui lavoratori che hanno beneficiato del contributo FEG;

7. Coinvolge l'OI in momenti di sensibilizzazione, di informazione e di approfondimento, utili alla promozione e all'incremento dell'efficacia dell'azione di cui al presente Accordo.

Per quanto concerne in particolare l'attuazione delle misure di competenza dell'OI, di cui all'art. 1, comma 2, 1° alinea del presente Accordo, l'AdG esegue inoltre i seguenti compiti:

1. Effettua, a fronte della trasmissione delle fatture e della relativa nota di liquidazione da parte della Regione Lazio, i pagamenti degli importi dovuti ai beneficiari/soggetti attuatori delle misure e invia i mandati di pagamento quietanzati alla Regione Lazio;
2. Adotta un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata;
3. Effettua la registrazione e conservazione dei dati contabili relativi all'intervento FEG.

Per quanto concerne in particolare l'attuazione delle misure di propria competenza, di cui all'art. 1, comma 2, 2° alinea del presente Accordo, l'AdG esegue infine i seguenti compiti:

1. Assicura che le azioni per le quali viene chiesto il contributo del FEG non ricevano aiuti anche da altri strumenti finanziari comunitari;
2. Garantisce che i soggetti attuatori siano selezionati conformemente alle norme comunitarie e nazionali e che sia rispettata la normativa applicabile in materia di pubblicità;
3. Assicura che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse ed adotta misure adeguate per prevenire qualsiasi discriminazione;
4. Esegue i controlli sulle spese sostenute e rendicontate dai beneficiari, al fine di verificarne l'effettiva esecuzione in relazione alle operazioni, nonché la conformità alle norme comunitarie e nazionali ed alle finalità del FEG. Verifica anche che i servizi cofinanziati siano effettivamente forniti;
5. Garantisce un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni dei beneficiari;
6. Garantisce che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati sia a livello di AdG che a livello di beneficiario come disposto dal Regolamento (UE) n. 1309/2013 art. 21 par.5;
7. Carica entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, attraverso procedure informatizzate, i dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario;
8. Esegue i pagamenti verso i beneficiari, assicurandosi che i destinatari ultimi non abbiano già percepito finanziamenti per la medesima finalità;

9. Definisce e mette in opera procedure per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità. Se del caso compila la scheda OLAF e la trasmette alla Commissione europea. Gestisce i recuperi ed i contenziosi a livello dei beneficiari;
10. Entro 4 mesi dalla conclusione dell'intervento, inoltra all'AdC i documenti relativi alla chiusura delle attività finanziate, in particolare assicura la trasmissione del rendiconto finanziario, completo dell'elenco complessivo dei singoli progetti con i rispettivi importi finanziati a livello di singola misura, e della relazione sull'esecuzione del contributo finanziario. Per le spese di assistenza tecnica, comunica all'AdC la rendicontabilità di ulteriori spese da concludersi entro i 6 mesi dalla chiusura dell'intervento;
11. Garantisce che le quote di contributo FEG ricevute ma non ammissibili al finanziamento europeo, per qualsiasi motivazione, siano tempestivamente restituite alla Commissione europea. Allo stesso modo nel caso in cui il costo totale dell'azione rendicontata sia inferiore alle quote di contributo comunitario ricevuto, l'AdG procederà alla loro puntuale restituzione;
12. Si impegna a collaborare, ai fini dell'efficace espletamento dei controlli, con AdA e AdC ed attenersi alle modalità operative da queste definite nell'ambito delle attività di loro competenza.

Art. 3

Compiti dell'Organismo Intermedio

La Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio (OI), per le misure di propria competenza, di cui all'art. 1, comma 2, primo alinea del presente Accordo, esegue i seguenti compiti:

1. Adotta un sistema di gestione e controllo tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
2. Cura la progettazione delle azioni che compongono la domanda di finanziamento in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1309/2013 in relazione ai requisiti formali e sostanziali richiesti e la inoltra completa di tutti i documenti di supporto necessari all'Anpal - AdG;
3. Gestisce le procedure di consultazione con le parti sociali;
4. Assicura, per quanto di propria competenza, che le azioni per le quali viene chiesto il contributo del FEG non ricevano aiuti anche da altri strumenti finanziari comunitari;
5. Assicura la gestione amministrativa, finanziaria e procedurale delle operazioni;
6. Svolge tutte le verifiche propedeutiche ai pagamenti in favore dei soggetti beneficiari/attuatori delle misure, trasmettendo le fatture e le relative note di liquidazione e all'Anpal per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Accordo;

7. Trasmette all'AdA la descrizione del proprio sistema di gestione e controllo e la informa circa le eventuali successive modifiche;
8. Garantisce che i soggetti attuatori siano selezionati conformemente alle norme comunitarie e nazionali e che sia rispettata la normativa applicabile in materia di pubblicità;
9. Assicura adeguata informazione e pubblicità dell'intervento, conformemente alla normativa comunitaria;
10. Assicura che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse ed adotta misure adeguate per prevenire qualsiasi discriminazione;
11. Esegue i controlli sui beneficiari al fine di verificare l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali ed alle finalità del FEG; verifica anche che i servizi cofinanziati siano effettivamente forniti;
12. Garantisce un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione sia a livello di OI sia dei beneficiari;
13. Garantisce che tutti i documenti relativi alle spese ed agli audit siano conservati sia a livello di OI che a livello di beneficiario come disposto dal Regolamento (UE) n. 1309/2013 art. 21 par.5;
14. Comunica entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, attraverso procedure informatizzate, i dati di monitoraggio fisico procedurale e finanziario ed in caso di eventuali problemi tecnici garantisce comunque il trasferimento dei dati all'AdG attraverso files excel;
15. Con le medesime modalità di cui al punto precedente, ai fini della valutazione ex post del FEG da parte della Commissione europea, comunica i dati sulla condizione lavorativa dei beneficiari (suddivisi per categoria di lavoratori e per tipo di iniziativa di cui sono stati beneficiari) a dodici mesi dal termine dell'intervento;
16. Si assicura che i destinatari ultimi dei pagamenti disposti dall'Anpal non abbiano già percepito finanziamenti per la medesima finalità;
17. Definisce e mette in opera procedure per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità. Se del caso, compila la scheda OLAF e la trasmette all'AdG per il successivo inoltro alla Commissione europea. Gestisce i recuperi e i contenziosi a livello dei beneficiari;
18. Entro 4 mesi dalla conclusione dell'intervento, inoltra all'AdG i documenti relativi alla chiusura delle attività finanziate. In particolare, assicura la trasmissione del rendiconto finanziario, completo dell'elenco complessivo dei singoli progetti con i rispettivi importi finanziati a livello di singola misura, e della relazione sull'esecuzione del contributo finanziario;
19. Garantisce che le quote di contributo FEG ricevute ma non ammissibili al finanziamento europeo, per qualsiasi motivazione, siano tempestivamente restituite all'AdG secondo le modalità dalla stessa

comunicate. Allo stesso modo nel caso in cui il costo totale dell'azione rendicontata sia inferiore alle quote di contributo comunitario ricevuto, l'OI procederà alla loro puntuale restituzione;

20. Si impegna a collaborare, ai fini dell'efficace espletamento dei controlli, con AdA e AdC ed attenersi alle modalità operative da queste definite nell'ambito delle attività di loro competenza;
21. Assicura nel corso dell'intero periodo di attuazione degli interventi la comunicazione all'AdG di tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta gestione del FEG e di necessari raccordi con la stessa AdG. Assolve, per quanto di specifica competenza, all'espletamento di ogni altro adempimento connesso alla corretta gestione del FEG;
22. Si rende disponibile a condividere le esperienze maturate con le realtà regionali, nazionali ed europee mediante incontri o altri strumenti di condivisione.

Art. 4

Ripartizione degli oneri e circuito finanziario

Gli oneri finanziari sono ripartiti tra le parti firmatarie secondo la seguente tabella:

Misure		a carico regione Lazio	a carico ANPAL	cofinanziamento FEG	Totale
a	1. Orientamento Individuale	45.080,00		67.620,00	112.700,00
b	1. Scouting della domanda	27.300,00		40.950,00	68.250,00
c	2.1 Servizio di supporto all'autoimpiego	128.000,00		192.000,00	320.000,00
d	2.2 Incentivo per l'avvio di nuove imprese	660.000,00		990.000,00	1.650.000,00
e	3. Formazione e riqualificazione professionale	160.000,00		240.000,00	400.000,00
f	4. Indennità per la mobilità territoriale	100.000,00		150.000,00	250.000,00
g	5. Misure di conciliazione	272.000,00		408.000,00	680.000,00
h	8. Assistenza tecnica OI	44.600,00		66.900,00	111.500,00
i	6. Assegno di ricollocazione		750.000,00	1.125.000,00	1.875.000,00
l	7. Assistenza tecnica AdG		44.600,00	66.900,00	111.500,00
m	Totale	1.436.980,00	794.600,00	3.347.370,00	5.578.950,00
n	<i>Subtotale a-h</i>	<i>1.436.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.155.470,00</i>	<i>3.592.450,00</i>
o	<i>Subtotale i-l</i>	<i>0,00</i>	<i>794.600,00</i>	<i>1.191.900,00</i>	<i>1.986.500,00</i>

Al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività, l'Anpal, facendo ricorso alle risorse disponibili a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge 845/78 e all'art. 9 della legge 236/93 e coerentemente con le spese effettivamente sostenute e rendicontate dai soggetti attuatori, garantisce inoltre l'anticipo delle somme di competenza della

regione Lazio, nonché la quota di cofinanziamento FEG a copertura finanziaria dell'intervento, con le seguenti specifiche:

- a) euro 3.592.450,00, a copertura dell'intero importo previsto per le misure a titolarità della Regione Lazio (subtotale a-h della tabella), sin dalla fase dell'emanazione degli atti di programmazione (avvisi, bandi, regolamenti, ecc.). Il recupero delle predette risorse, fino a concorrenza della quota effettivamente liquidata da Anpal, avverrà con le seguenti modalità:
 - per il 60% (pari ad € 2.155.470,00), attraverso le risorse trasferite dalla Commissione europea sul Fondo di Rotazione delle Politiche Comunitarie, istituito ai sensi della legge n. 183/1987 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione della Decisione di esecuzione del contributo finanziario mediante atto di esecuzione, che entra in vigore alla data di adozione della decisione di mobilitazione del FEG da parte del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 16 del Regolamento (UE) 1309/2013).
 - per il 40% (pari ad € 1.436.980,00), attraverso le risorse messe a disposizione dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 e s.m.i., che prevede la possibilità di utilizzare una quota di riserva, fino a un massimo del 50 per cento delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga, per le politiche attive per il lavoro a titolarità regionale, a seguito della rendicontazione delle spese da parte della Regione Lazio. A tal fine la Regione Lazio autorizzerà il corrispondente trasferimento, direttamente dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 185/2008 (conv. in L. 2/2009) al fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 148/1993 (conv. in L. n. 236/1993).

La Regione Lazio, trasmette all'Anpal gli atti di programmazione (avvisi, bandi, regolamenti, ecc.) e, a seguito dei controlli di competenza, le fatture e le relative note di liquidazione per il pagamento. Anpal effettua tempestivamente il pagamento e invia gli ordini di pagamento quietanzati alla Regione per il monitoraggio dell'avanzamento dell'intervento e per la tenuta della documentazione.

- b) euro 1.191.900,00, pari al 60% delle misure a titolarità di Anpal, in anticipazione del cofinanziamento FEG. Tale anticipo sarà recuperato attraverso le risorse trasferite dalla Commissione europea sul Fondo di Rotazione delle Politiche Comunitarie, istituito ai sensi della legge n. 183/1987 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione della Decisione di esecuzione del contributo finanziario mediante atto di esecuzione, che entra in vigore alla data di adozione della decisione di mobilitazione del FEG da parte del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 16 del Regolamento (UE) 1309/2013). Il restante 40% delle misure a titolarità di Anpal, pari a euro 794.600,00 resta dunque in carico ad Anpal, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge 845/78 e all'art. 9 della legge 236/93.

A conclusione dell'iter di valutazione da parte della Commissione europea in merito alla documentazione di chiusura delle attività, l'Anpal - AdG procede alla restituzione alla Commissione europea della quota parte delle risorse da questa già trasferite sul Fondo di Rotazione delle Politiche Comunitarie, istituito ai sensi della legge n. 183/1987 presso il Ministero dell'economia e delle finanze e corrispondenti alle somme non spese da parte dell'OI e/o dall'Anpal o a spese ritenute non ammissibili dalle competenti Autorità di controllo.

In caso di mancato accoglimento della domanda di finanziamento da parte della Commissione europea, le parti resteranno obbligate per il finanziamento della quota parte di propria pertinenza, ed in particolare il subtotale a-h per la regione Lazio ed il subtotale i-l per l'ANPAL.

Art. 5

Modifiche e durata dell'Accordo

Il presente accordo si intende stipulato alla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo firmatario (Anpal) ed è efficace alla data di ricezione da parte della Regione Lazio del documento trasmesso dall'Anpal tramite posta certificata.

Esso ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi all'attuazione dell'azione FEG finanziata. Tale accordo è stato strutturato sulla base del Sistema di gestione e controllo vigente, come ricordato in premessa. Attualmente l'Anpal e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stanno elaborando un nuovo Sistema.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

Letto confermato e sottoscritto da:

***Il Direttore generale dell'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro***

Salvatore Pirrone

Il Direttore della Direzione Regionale Lavoro

Organismo Intermedio

Marco Noccioli